



Disposizioni contrattuali per l'assicurazione contro gli infortuni secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

INDICE

| INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA | Pagina |
|--|--------|
| 1. Modifica della sua attribuzione o della sua tariffa di premio | 2 |
| 2. Durata del suo contratto, disdetta | 2 |
| 3. Accettazione del contratto, diritto di rettifica | 2 |
| 4. Come calcoliamo i premi definitivi della sua assicurazione obbligatoria | 2 |
| 5. Comunicazioni a Generali | 2 |
| 6. Diritto applicabile | 2 |

Generali

Assicurazioni Generali SA

Avenue Perdtemps 23
1260 Nyon 1 – Svizzera

T +41 58 471 01 01
E-mail: nonlife.ch@generali.com
generali.ch

1. Modifica della sua attribuzione o della sua tariffa di premio

In caso di modifica dell'attribuzione della sua azienda in base all'art. 92 cpv. 5 LAINF, Generali può richiedere un adeguamento del contratto a partire dall'esercizio contabile successivo. Se viene modificata la tariffa di premio, tale modifica è valida a decorrere dall'inizio dell'esercizio contabile successivo. In entrambi i casi Generali la informa al più tardi 2 mesi prima della modifica contrattuale.

2. Durata del suo contratto, disdetta

Assicurazione obbligatoria

Il suo contratto è valido per 3 o 5 anni. Può essere disdetto sia da parte sua che da parte nostra per la fine della durata del contratto. In mancanza di disdetta il contratto si rinnova di un altro anno. Il periodo di disdetta è di 3 mesi. La disdetta deve pervenire al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del periodo di disdetta. L'annullamento del contratto mediante disdetta non la esonera dall'obbligo di assicurare i suoi dipendenti secondo la LAINF.

Assicurazione facoltativa

L'assicurazione facoltativa può essere disdetta dopo scadenza della durata contrattuale concordata per la fine di ogni anno assicurativo secondo l'art. 137 cpv. 3 OAINF. Il periodo di disdetta è di 3 mesi. La disdetta deve pervenire al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del periodo di disdetta. L'assicurazione facoltativa termina per singoli collaboratori

- se vengono esclusi da quest'ultima;
- se aderiscono a un'assicurazione obbligatoria;
- 3 mesi dopo la rinuncia all'attività lucrativa indipendente;
- 3 mesi dopo la rinuncia alla loro collaborazione quale familiare non soggetto ad assicurazione obbligatoria.

Altre possibilità di disdetta (art. 59a cpv. 2 LAINF)

Se Generali aumenta i tassi di premio netti o il tasso percentuale del sovrappremio per spese amministrative, lei può disdire il suo contratto. La disdetta deve avvenire entro un termine di 30 giorni dopo aver ricevuto la rispettiva comunicazione. Generali deve comunicarle gli aumenti almeno 2 mesi prima della fine dell'esercizio contabile in corso.

3. Accettazione del contratto, diritto di rettifica

Se il contenuto del contratto non corrisponde a quanto convenuto, deve comunicarcelo entro 4 settimane dal ricevimento dello stesso. In caso contrario il contratto è ritenuto accettato.

4. Come calcoliamo i premi definitivi della sua assicurazione obbligatoria

Dopo la fine di un anno assicurativo, lei deve comunicare a Generali i salari soggetti a pagamento del premio versati nel corso dell'ultimo anno civile. Tale comunicazione deve avvenire entro un mese. In base a tali dati, calcoliamo gli importi definitivi del premio e richiediamo un eventuale versamento successivo oppure le rimborsiamo eventuali premi versati in più. Se non ci notifica questi salari, Generali determina gli importi del premio presumibilmente dovuti mediante decisione.

5. Comunicazioni a Generali

Le comunicazioni a Generali devono essere indirizzate all'agenzia sopra indicata o alla direzione della compagnia.

6. Diritto applicabile

Per il resto trovano applicazione la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni e le relative ordinanze.

Per l'assicurazione complementare all'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF si applicano le Condizioni generali (CGA) per l'assicurazione collettiva infortuni (modulo 11402A).